



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 21/03/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2012, n. 377

Approvazione di direttive su procedimenti amministrativi in materia di acque sotterranee.

L'Assessore Regionale alle Opere Pubbliche e alla Protezione Civile, Avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente dell'Ufficio di Coordinamento delle SS.TT.PP. BA/FG, confermata dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, riferisce quanto segue.

La vigente disciplina in materia di ricerca ed utilizzazione delle acque sotterranee presenta una particolare complessità in ragione di un mancato coordinamento tra le norme di settore di carattere regionale e nazionale ed in parte anche in ragione di una ripartizione dei compiti tra gli Enti che a vario titolo sono stati nel tempo coinvolti nel procedimento.

A ciò occorre aggiungere che a partire dal 01.01.2011 le funzioni in materia di autorizzazioni e concessioni di acque sotterranee fino al 31/12/2010 in capo alla Regione, tramite i suoi Uffici di Coordinamento delle Strutture Tecniche BA/BT/FG - BR/LE/TA (ex Uffici del Genio Civile), sono state trasferite alle Province.

Tale circostanza ha comportato che medio tempore due uffici, uno regionale e l'altro provinciale, risultino transitoriamente preposti alle medesime attività nella materia trasferita, con l'adozione di provvedimenti, che, in alcuni casi risultano affrontati e conclusi in modo differente.

Ciò comporta un evidente disparità di trattamento tra utenti della medesima Regione. Alcune categorie di operatori del settore agricolo e professionale, quali COLDIRETTI PUGLIA, CONFAGRICOLTURA PUGLIA, CIA PUGLIA, COPAGRI PUGLIA, Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Foggia, ed altri rappresentanti anche del mondo politico sono intervenuti più volte presso l'Assessorato regionale alle Opere Pubbliche per rappresentare varie problematiche sorte in applicazione di normative, ma anche a causa dei ritardi degli uffici nella definizione dei procedimenti, ovvero a causa del trasferimento delle funzioni nella materia alle Province e Comuni.

RITENUTO che l'attività agricola è attività produttiva di interesse pubblico, strategica per l'economia del territorio pugliese, e che per la generale crisi economica del paese tale attività vive gravi difficoltà, per cui occorre dare riscontro alle istanze pervenute finalizzate alla riduzione delle conseguenze negative in particolare a causa del diniego opposto dagli Uffici Provinciali alle istanze di rinnovo di concessione presentate in ritardo oppure al diniego opposto dagli Uffici comunali al rilascio del carburante agricolo per le utenze la cui concessione in sanatoria o rinnovo della stessa siano in itinere.

RITENUTO che, in carenza o assenza di fonti irrigue alternative, la chiusura dei pozzi nel caso di ritardo nella presentazione delle istanze dei rinnovi di concessione, ovvero il diniego della fornitura di carburante agricolo alle aziende, comportano gravi ricadute in termini economici sulle attività agricole-

produttive.

CONSIDERATO di primario interesse tutelare i principi di eguaglianza, di parità di trattamento e di non discriminazione tra gli utenti e addetti all'agricoltura.

VISTA la normativa nazionale e regionale nella materia delle acque pubbliche.

VISTO il Piano di Tutela delle Acque e le Linee Guida ad esso allegate, approvato con DGR 4 agosto 2009 n. 1441.

Al fine di uniformare e armonizzare nella materia "utilizzo di acque sotterranee" l'attività amministrativa sull'intero territorio regionale, necessita fornire direttive di indirizzo sui seguenti assetti procedurali, come di seguito esplicitate:

- procedure di rinnovo di concessione la cui istanza è stata presentata in ritardo;
- procedure di rinnovo e/o sanatoria di pozzi nelle aree interessate da contaminazione salina;
- necessità di installazione delle apparecchiature di misura e di controllo delle portate;
- concessione del carburante agricolo;
- canoni, sanzioni amministrative e chiusura dei pozzi;

1) Rinnovo di concessione la cui istanza è stata presentata in ritardo.

La disciplina generale sulle utilizzazioni delle acque pubbliche è regolata dal T.U. delle Leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775, come modificato ed integrato dal D.L.gs. N. 275/1993, dalla Legge n. 36/94, dal D.P.R. n. 238/1999, dal D.Lgs. N. 152/2006, dalla Legge n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative, e in ambito regionale dalla L.R. n. 18/1999.

L'art. 2 del T.U. n. 1775/1933 prevede che possono derivare e utilizzare acqua pubblica:

- coloro che hanno un titolo legittimo;
- coloro che ottengono regolare concessione.

Nel caso delle istanze di rinnovo presentate in ritardo rispetto ai termini contenuti nella concessione rilasciata dall'ufficio, occorre innanzi tutto considerare che l'intendimento espresso dall'utente con la presentazione della domanda è diretto all'adeguamento dell'utilizzazione in atto alle disposizioni di legge, e per tale ragione l'utenza nelle istruttorie non dovrà essere considerata senza titolo, se regolarmente assentita.

L'art. 17 del T.U. n. 1775/1933, modificato dall'art. 96 del D.lgs. n. 152/2006, prevede la possibilità, quandanche si considerasse assente il provvedimento concessorio, che il prelievo possa continuare quando vi sono particolari ragioni di interesse pubblico, previo pagamento da parte dell'utente della sanzione prescritta. Le ragioni dell'interesse pubblico sono supportate dalla rilevanza economica, produttiva e sociale che ha l'agricoltura nella realtà pugliese.

Il rilascio del provvedimento di rinnovo su istanza tardiva è possibile quindi con il pagamento della sanzione amministrativa comminabile per i casi di particolare tenuità.

Il ritardo nella istanza di rinnovo è previsto ancora tra le contravvenzioni alle prescrizioni regolanti la concessione, e pertanto, anche secondo la legge regionale n. 18/1999, applicando i commi 3) e 4) dell'art. 12, è ragionevole consentire l'emissione del provvedimento di rinnovo su istanza tardiva, sempre previo pagamento della sanzione ridotta prevista dall'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981, comminabile per i casi di particolare tenuità.

La sanzione amministrativa per i casi di particolare tenuità è fissata in euro 360,00.

Infine, gli uffici provinciali, in caso di concessioni scadute, nel caso di assenza dell'istanza di rinnovo, prima di emanare i provvedimenti finalizzati alla chiusura dei pozzi devono procedere a diffidare l'utente, ponendo in essere gli adempimenti previsti dalla legge n. 241/90 e s.m. e i.

Gli utenti le cui istanze di rinnovo tardive sono pervenute al protocollo degli Uffici regionali (ex Genio Civile) entro il 31/12/2010 e che non siano state definite, possono accedere ai benefici dell' della L.R. 14/2011, alla stregua delle concessioni in sanatoria.

2) Procedure di rinnovo e/o sanatoria di pozzi nelle aree interessate da contaminazione salina

- Procedure di rinnovo

Seppure in assenza dei regolamenti attuativi del Piano di Tutela delle Acque, in sede di rinnovo di concessione nelle aree interessate da contaminazione salina, gli uffici preposti devono tenere conto dello stesso PTA e di quanto riportato a riguardo nelle "linee guida", documento accluso al PTA come allegato tecnico n. 13.

- Procedure di sanatoria

Nel corso degli anni sono state emanate varie norme che hanno consentito la proroga fino al 31/12/2010 della sanatoria delle utenze abusive denunciate ai sensi del D. L.gs. n. 275/1993. Pertanto, anche le utenze localizzate in aree interessate da contaminazione salina beneficiano della sanatoria.

Nel caso invece di utenze abusive non denunciate ai sensi del D. Lgs. n. 275/1993 e successive proroghe nei termini temporali del 31/12/2010, localizzate in tutte le aree previste dal PTA, le stesse sono soggette a chiusura nei modi previsti dalla disciplina generale nazionale e regionale.

3) Canoni, sanzioni amministrative e chiusura dei pozzi

Non è previsto l'esonero dal pagamento della sanzione amministrativa nel caso di violazioni alle norme e di contravvenzioni al provvedimento di concessione, se non per i casi espressamente previsti dalla legge nazionale.

Nella materia del demanio idrico, l'utilizzazione delle acque pubbliche è soggetta al pagamento dei canoni e alle sanzioni amministrative per le violazioni e contravvenzioni, secondo quanto previsto dal D. L.gs n. 112/1998 e dal D. L.gs. n. 152/2006.

Qualora l'utente non corrisponda i canoni o non paghi le sanzioni, previa diffida e attivazione delle procedure della legge n. 241/1990 e sue m. e i., è soggetto alla chiusura dell'utenza.

4) Apparecchi di misura e controllo delle portate

Sono pervenute varie richieste per eliminare dai provvedimenti concessori l'obbligo della installazione di apparecchi di misura e controllo delle portate, in quanto gli stessi sono soggetti a continui furti. Ciò comporta danni per gli agricoltori e rende vani i controlli per la tutela della falda.

In merito, occorre ricordare che le linee guida allegate al PTA prevedono al Capo 9 - Disciplina delle procedure di rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica - punto 9.2 - Criteri per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle acque sotterranee - prevedono che, in fase di rilascio di concessione, di verifica e/o rinnovo, l'installazione del misuratore di portata sia imposta soltanto quando non sia possibile il riscontro sulla portata e la taratura dell'impianto di sollevamento, ovvero non sia possibile determinare in forma deduttiva i volumi estratti mediante i consumi energetici (consumi elettrici, gasolio, ecc.).

Gli Uffici preposti non devono pertanto imporre l'installazione delle apparecchiature nel caso il controllo sia possibile diversamente, secondo le direttive del PTA.

5) Rilascio del carburante agricolo da parte dei Comuni

Gli uffici comunali non possono negare il carburante agricolo in pendenza del rilascio del provvedimento concessorio in sanatoria, o del rinnovo di concessione.

L'art. 96 comma 6 del D.L.gs. 152/2006 prevede che l'utilizzazione possa proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato dell'acqua pubblica.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. e I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, comma 4°, lettera a) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio di Coordinamento delle SS.TT.PP. BA/FG, confermata dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la direttiva contenuta nella parte narrativa esposta con il presente provvedimento dall'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, e che qui si intende integralmente ripostata.

DI RITENERE superate le precedenti circolari diramate in sede Regionale in contrasto con le direttive contenute nella presente deliberazione.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

DI INCARICARE il Servizio Lavori Pubblici di trasmettere, in copia, il presente provvedimento agli Uffici competenti presso la Regione, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti interessati.

DI PROCEDERE alla pubblicizzazione sul sito istituzionale internet www.regione.puglia.it della presente direttiva.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola
